

suoi reclami ed altri documenti, e immediatamente spedivali al ministro della giustizia col mezzo del procurator generale. Il ministro della giustizia faceva il suo rapporto sovra ogni cosa al consiglio del re, il quale decideva: facea d'uopo che nell'intervallo di tre mesi, a partire dal giorno in cui era stato inviato al ministero della giustizia i documenti di cui abbiain detto, pronunciasse il consiglio del re o il rinvio del prevenuto davanti i giudici competenti o la sua liberazione. Finalmente essa legge cessava di avere effetto alla prossima tornata, a meno che non rinnovata; era stata discussa presso la camera dei deputati dal 6 sino al 15 marzo precedente coll'ultimo calore, e avea dovuto trionfare di moltissimi avversarii, non essendo passata che colla maggioranza di diciannove voti; i votanti essendo duecentoquarantanove. Più facilmente era passata quella della libertà individuale nella camera dei pari, giacchè di duecentosette votanti, ottantasei solamente l'aveano rigettata.

La seconda legge di eccezione, relativa ai giornali, fu sanzionata il 31 marzo. Questa non era meno della prima importante. Rendevasi urgentissimo e indispensabile sospendere una specie di libertà che avea giovato a diffondere il fanatismo politico e che forse avea ispirato a Louvel l'escrabile attentato da lui commesso contra un principe adottato. La legge del 31 marzo sospendeva sino alla sessione del 1820 la libera circolazione di tutti i giornali e scritti periodici destinati a materie politiche. Non se ne potea publicar veruno senza l'autorizzazione del re; meno per altro gli attuali; ma gli uni e gli altri doveano prima della loro pubblicazione essere assoggettati a previo esame; e ogni editore responsabile che contravvenisse a tale disposizione era condannato ad una prigione da uno a sei mesi e ad ammenda da duecento a milleduecento franchi; essendo facoltativo al governo di sospendere il giornale durante le procedure contra lui aperte. Se veniva condannato per sentenza, potea pronunciarsi la stessa sospensione per mesi sei; e se avesse riportato una seconda condanna, il governo avea diritto di sopprimere il suo giornale. Alle stesse dispositive erano soggetti i proprietari di disegni, incisioni o litografie. Tal legge, quale fu presentata alla camera dei pari, era molto più severa rapporto ai giornali, e non potè passarvi che me-